

MODALITA' DI CONTROLLO DEL GREEN PASS AI FINI DELL'ACCESSO AI LOCALI DELL'ARIC

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, nonché allo scopo di garantire l'incolumità dei dipendenti e delle persone che accedono alle sedi dell'A.R.I.C, ciascun dipendente è tenuto al rispetto delle seguenti istruzioni:

1. Ciascun dirigente/ funzionario delegato al controllo dal datore di lavoro è tenuto ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni relative all'accesso ai locali dell'ente, sia riguardo ai propri collaboratori, sia riguardo agli estranei che accedono alla struttura, così come prescritto nel decreto legge 127/2021 e nel rispetto di eventuali successive prescrizioni che saranno fornite.
2. Al fine di assicurare quanto previsto nel comma precedente, ogni dirigente/ funzionario è tenuto a collaborare alla verifica del possesso delle condizioni che consentono l'accesso ai locali dell'ente. In particolare, ogni dirigente è tenuto ad assicurarsi che tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, che accedano alla sede dell'ente per intrattenersi con i propri collaboratori siano in possesso della certificazione verde.
3. La verifica è effettuata a campione e comunque ogni qualvolta sia ritenuta utile.
4. Nel caso in cui il soggetto a cui si richiede la certificazione si rifiuti di esibirla, viene invitato a lasciare la sede, assicurandosi che ciò avvenga. Laddove si rifiuti di lasciare la sede dell'ente si chiederà l'intervento degli operatori della polizia locale per provvedere alla identificazione e obbligarlo a lasciare la sede dell'ente.
5. La verifica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per i quali non si applicano le disposizioni del citato decreto legge 127/2021 avviene mediante la richiesta dell'esibizione della certificazione medica idonea e rilasciata secondo le prescrizioni fornite dal Ministero della salute.
6. Il Dirigente / Responsabile del personale è tenuto ad adottare ogni misura idonea al fine di consentire che chiunque acceda alla sede dell'ente sia informato riguardo agli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde.
7. Nell'interesse della salute dei dipendenti e dei cittadini che accedono alla sede, il dirigente del personale può disporre controlli a campione nei confronti di tutti i soggetti che accedono alla sede che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, individuando, preventivamente i soggetti autorizzati e fornendo ogni informazione riguardo le modalità di espletamento del controllo di raccolta di dati, se necessario.
8. L'attività di controllo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 viene esercitata mediante l'esibizione della certificazione verde in modalità

cartacea ovvero con la lettura del codice a barre dimensionale, che consentono unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere la generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

9. Le certificazioni richieste, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del DL 52/2021, con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 debbono comprovare una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
 - b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
 - c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
10. All'esito della verifica gli operatori incaricati non acquisiscono, né registrano alcun dato, né sono autorizzati alla conservazione o alla riproduzione dei documenti che vengono esibiti.
11. L'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma.
12. Ad avvenuta verifica il dirigente/funziionario delegato al controllo del datore di lavoro dà comunicazione dell'esito al datore di lavoro all'indirizzo: amministrazione@aric.it nel rispetto di quanto previsto nei punti 10 e 11 per gli adempimenti di conseguenza.
13. Si ricorda a tutti i dipendenti che la presenza in ufficio presuppone, sotto la propria responsabilità, la verifica dell'assenza di condizione febbrile e di altri sintomi diversamente riconducibili al Covid-19 nonché l'assenza di contatti con soggetti affetti dal virus.

Nelle more dell'autorizzazione all'utilizzo delle piattaforme dedicate (es. quella del Ministero della Salute) e agli sviluppi di interfacce/programmi con i sistemi di rilevazione della presenza in uso in Regione, si prevederà la possibilità di utilizzare l'applicazione denominata "Verifica C19", nel rispetto del trattamento dei dati personali.